

Unione Montana Valle del Cervo la Bürsch

REP.N.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI E L'UNIONE MONTANA VALLE CERVO LA BÜRSCH PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASILO-NIDO DI MIAGLIANO PERIODO 1.9.2024/31.8.2025**

L'anno duemila ..., il giorno ..., del mese di..., presso la sede dell'Unione Montana Valle Cervo La Bürsch in
via Galliari n. 50 Andorno Micca

TRA

l'UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO – LA BÜRSCH, codice fiscale 90049090021, nella persona, nato/a a
il... in qualità di Presidente pro-tempore dell'Unione, domiciliato per la sua carica in Andorno Micca presso
la sede dell'Unione, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta

E

il Comune di Andorno Micca, codice fiscale 00335290029, rappresentato dal, in esecuzione alle
deliberazioni di C.C. n. in data;

E

il Comune di Campiglia Cervo, codice fiscale 81021460027, rappresentato dal, in esecuzione alla
deliberazione di C.C. n. in data;

E

il Comune di Miagliano, codice fiscale 81002150027, rappresentato dal, in esecuzione alla deliberazione di
C.C. n. in data;

E

il Comune di Piedicavallo, codice fiscale 00390570026, rappresentato dal Sindaco sig., in esecuzione alla
deliberazione di C.C. n. in data;

E

il Comune di Pralungo, codice fiscale 00328170022, rappresentato dal, in esecuzione alla deliberazione di
C.C. n. in data;

E

il Comune di Rosazza, codice fiscale 00390580025, rappresentato, in esecuzione alla deliberazione di C.C. n.
in data;

E

il Comune di Sagliano Micca, codice fiscale 00394740021, rappresentato dal, in esecuzione della
deliberazione di C.C. n.

in data;

E

il Comune di Tavigliano, codice fiscale 81002310027, rappresentato dal in esecuzione alla deliberazione di C.C. n. in data;

E

il Comune di Tollegno, codice fiscale 81001530021, rappresentato dal, in esecuzione alla deliberazione di C.C. n. in data;

PREMESSO CHE

- i sopra richiamati comuni della Valle Cervo hanno gestito in forma associata, fin dalla sua istituzione, il servizio di asilo nido ubicato in Comune di Miagliano, piazza Martiri della Libertà n.8, al piano primo dello stabile di proprietà del predetto Comune;
- dal 1993, dopo una prima fase a gestione comunale, il servizio è stato trasferito alla Comunità Montana Bassa Valle Cervo, poi Comunità Montana Valle del Cervo – La Bürsch, che lo ha gestito per conto dei Comuni membri, sulla base di accordi convenzionali di durata pluriennale l'ultimo dei quali è scaduto il 31 agosto 2013;
- in seguito al processo di riordino delle Comunità Montane avviato dalla Legge 24.12.2007, n.244 (art. 2, commi 17-18-19) e dalla Legge Regione Piemonte 28.09.2012, n. 11, che hanno previsto il superamento delle Comunità Montane, i Comuni della Valle Cervo come sopra costituiti e rappresentati, hanno ribadito la volontà di esercitare in forma associata il servizio nido, conferendone la gestione, con decorrenza 1° settembre 2013, al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali I.R.I.S., che lo ha gestito per conto dei Comuni membri, sulla base di accordi convenzionali di durata pluriennale l'ultimo dei quali scadrà il 31 agosto 2021;
- con apposita deliberazione i Comuni della Valle Cervo, come sopra costituiti e rappresentati, hanno ribadito la volontà di esercitare in forma associata il servizio nido, conferendone la gestione, con decorrenza 1° settembre 2021, all'Unione Montana;
- che in data è stata sottoscritta la Convenzione rep. n. 76 /2023 tra l'Unione Montana e i Comuni membri;
- con deliberazione n. ...in data del Consiglio dell'Unione Montana Valle Cervo La Bürsch con oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO INTERCOMUNALE DI MIAGLIANO.", si approva lo schema di convenzione fino al 31.08.2025 regolante la modalità gestionale, in capo all'Unione Montana stessa, idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza del Servizio;
- con apposita deliberazione dei Consigli Comunali, sopra specificate, tutti i Comuni interessati hanno approvato lo schema di convenzione;

CONSIDERATO CHE

l'Art. 1, comma 181 della legge 107 del 13 luglio 2015 prevede la realizzazione di un sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini 0 a 6 anni;

Il D.Lgs 65 del 13 aprile 2017 avente per oggetto "Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni" all'art 4 individua tra gli obiettivi strategici:

- la realizzazione di servizi per l'infanzia per almeno il 33% della popolazione al di sotto dei 3 anni;
- La diffusione sui territori dei servizi educativi per l'infanzia anche in forma associata;
- l'inclusione di tutti i bambini con difficoltà;
- L'obbligo di formazione in servizio per il personale del sistema integrato;
- Il coordinamento pedagogico territoriale.
- Il richiamato decreto legislativo all'art. 5 prevede quali funzioni degli Enti locali che gestiscono in
- forma diretta o in convenzione servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia:
- Il monitoraggio e la verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia territoriali;
- L'attivazione del coordinamento pedagogico dei servizi del proprio territorio;
- Il coordinamento della programmazione dell'offerta formativa;
- La promozione della formazione in servizio di tutto il personale;
- La definizione delle modalità di coinvolgimento e partecipazione delle
- famiglie;
- La promozione della continuità con il primo ciclo d'istruzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE e SI STIPULA quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO e FINALITA'

I Comuni di Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Rosazza, Sagliano Micca, Tavigliano e Tollegno, come sopra rappresentati, convengono di proseguire nell'esecuzione in forma associata e in modo coordinato il servizio di asilo nido del proprio ambito territoriale, attribuendo la gestione all'Unione Montana Valle Cervo La Bürsch d'ora innanzi indicata come Unione Montana che, a mezzo del proprio legale rappresentante, accetta.

Gli enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata del servizio nido la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio erogato e l'economicità della spesa pubblica locale.

ART. 2 – PROGRAMMAZIONE e GESTIONE

Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per la programmazione, l'organizzazione e la gestione del servizio e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano adottati, in nome e per conto di tutti gli enti convenzionati, dall'Unione Montana indicata quale ente capo convenzione, che vi provvede con gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale previsti dalla vigente normativa, previo parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 5. La sede della gestione associata del servizio nido è individuata presso la sede legale dell'Unione Montana.

ART. 3 – UTENZA

L'Unione Montana si impegna ad accogliere nell'asilo nido di Miagliano, sino alla capienza massima autorizzata (42 posti), bambini fino a tre anni di età residenti nei Comuni convenzionati. I posti eventualmente non coperti dai residenti nei Comuni convenzionati potranno essere occupati da non residenti alle condizioni di accesso e contribuzione stabilite dal Regolamento adottato con deliberazione dell'Unione Montana n.21 del 30/09/2021 e ss.mm. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione del servizio si realizza attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alla situazione economica del nucleo familiare rilevate in base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al tariffario allegato al sopracitato Regolamento.

La partecipazione al servizio delle famiglie e delle formazioni sociali organizzate più rappresentative in campo sociale si realizza nelle forme previste dall'art. 11 della L.R. Piemonte 15.01.1973, n.3 e successive integrazioni o modificazioni.

ART. 4 – SEDE DEL SERVIZIO

La sede di erogazione del servizio è ubicata al piano primo dello stabile di Piazza Martiri della Libertà n.8 in Miagliano, di proprietà del Comune, che lo mette a disposizione, con propria deliberazione di Giunta n.38 del 03/11/2022, per le finalità della gestione associata a mezzo contratto di comodato gratuito a favore dell'Unione Montana capo-convenzione, che accetta con deliberazione di Giunta n.28 del 27/10/2022.

ART. 5 – FORMA DI GESTIONE

Il Servizio sarà svolto mediante affidamento diretto ad un soggetto del privato sociale con le procedure di cui al Codice dei Contratti pubblici vigente.

L'Unione Montana provvederà al monitoraggio e alla verifica del rispetto delle norme contrattuali e della qualità del servizio.

Nell'ambito della procedura per la cessione dell'attività sono state definite a suo tempo le dotazioni dei beni strumentali destinati all'erogazione del servizio, già acquisiti dal precedente soggetto gestore con i trasferimenti dei Comuni aderenti alla gestione associata, depositato agli atti dell'Ente.

ART. 6- CONFERENZA DEI SINDACI

La consultazione e la partecipazione degli Enti convenzionati si realizza tramite la Conferenza dei Sindaci, composta dai rappresentanti di ciascun Comune convenzionato, nella persona del sindaco o suo delegato.

La conferenza dei sindaci è convocata con almeno 5 giorni di preavviso ed è presieduta dal Presidente dell'Unione Montana, o suo delegato. La Conferenza è ritenuta validamente costituita alla presenza del Presidente dell'Unione Montana o suo delegato e di almeno la metà più uno dei sindaci o loro delegati.

La conferenza dei sindaci si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei sindaci dei Comuni convenzionati o comunque prima dall'adozione, da parte dell'Unione Montana, degli atti relativi alle seguenti materie:

- programmazione annuale e pluriennale del servizio;
- criteri relativi all'organizzazione e al funzionamento;
- preventivo delle risorse annuali destinate alla gestione dell'asilo nido e

- relative variazioni;
- rendiconto annuale della gestione;
- contribuzione a carico dell'utenza.

Gli atti sopra riportati devono essere approvati almeno dalla maggioranza dei sindaci o loro delegati presenti alla Conferenza.

Inoltre la Conferenza dei Sindaci, anche per tramite degli assessori competenti del territorio:

- Effettua il monitoraggio e la verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia;
- Favorisce il coordinamento della programmazione dell'offerta formativa tra il servizio di asilo nido, la sezione primavera, se costituita, e la scuola dell'infanzia;
- Favorisce il coordinamento pedagogico dei servizi per l'infanzia presenti sul territorio;
- Verifica l'efficacia del coinvolgimento e della partecipazione delle famiglie che avviene attraverso il "Consiglio infanzia e Comunità" e assicura la presenza degli amministratori comunali in tale consiglio con almeno due rappresentanti indicati dalla conferenza;

l'Unione Montana è autorizzata:

- a partecipare a bandi e/o richiedere finanziamenti di enti pubblici e privati finalizzati ad acquisire fondi utili alla gestione dei servizi per l'infanzia e alla realizzazione di progetti che migliorino l'offerta educativa del servizio di asilo nido e per la promozione della continuità educativa 0 – 6 anni;
- ad accedere a qualsivoglia forma di finanziamento o contributo utile al miglioramento dei servizi offerti;
- ad accedere a qualsivoglia forma di finanziamento o contributo utile al mantenimento e miglioramento dei beni ricevuti in comodato per la gestione dei servizi di prima infanzia, con particolare riguardo agli interventi volti al miglioramento strutturale e dell'efficienza energetica dell'immobile.

Il Presidente dell'Unione Montana dà notizia dall'avvenuta presentazione delle istanze di finanziamento nella prima Conferenza dei Sindaci utile, sempre che le caratteristiche del progetto da presentare non richiedano o rendano opportuna la preventiva approvazione della conferenza dei sindaci. La Conferenza dei Sindaci deve essere convocata con almeno 10 gg di preavviso per la discussione e approvazione delle modifiche al regolamento dell'Asilo nido e delle proposte di modifica alla convenzione.

Per le modifiche al Regolamento dell'Asilo nido, la Conferenza è validamente costituita alla presenza di almeno sei sindaci dei comuni in convenzione o loro delegati e del Presidente dell'Unione Montana o suo delegato. È ammessa la delega di rappresentanza e voto ad altro comune della convenzione. Le modifiche al regolamento, se non meramente esecutive della convenzione, devono essere approvate con voto unanime dei presenti e successivamente deliberate dall'organo competente dell'Unione Montana.

Per le proposte di modifica alla convenzione la Conferenza è validamente costituita alla presenza di tutti i sindaci dei comuni in convenzione o loro delegati e del Presidente dell'Unione Montana o suo delegato. È ammessa la delega di rappresentanza e voto ad altro comune della convenzione.

Le proposte di modifica alla convenzione devono essere approvate con voto unanime e successivamente sottoposte alla deliberazione dei Consigli Comunali e del Consiglio dell'Unione Montana.

ART. 7 - MEZZI di FINANZIAMENTO

Al finanziamento delle spese di gestione dell'Asilo Nido concorrono:

- a) i trasferimenti annuali dei Comuni convenzionati;
- b) i trasferimenti dello Stato e della Regione;
- c) i contributi dei datori di lavoro a seguito di eventuali accordi sindacali e/o convenzioni;
- d) le rette delle famiglie, incassate direttamente dall'affidatario;
- e) la quota parte di retta non corrisposta dall'utenza per agevolazione ISEE che sarà rendicontata dall'Unione ai comuni interessati;
- e) altri finanziamenti provenienti da fondazioni ed enti pubblici e privati, anche a seguito della partecipazione a bandi di concorso.

I mezzi finanziari di cui al comma precedente sono assegnati all'Unione Montana che provvede alla gestione di tutte le entrate di competenza e di tutte le spese relative al Servizio.

ART.8 - TRASFERIMENTI a CARICO COMUNI CONVENZIONATI

All'accertamento dei dati della gestione e al riparto del risultato passivo tra i Comuni convenzionati provvede l'Unione Montana secondo i criteri stabiliti nella presente convenzione.

Il riparto sarà eseguito per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto) e sarà articolato in:

- tre rate di acconto trimestrali, di uguale importo, pari al 90% del riparto definitivo accertato sulla gestione dell'anno precedente, da corrispondersi all'Unione Montana alle scadenze di ottobre, gennaio e maggio dell'anno scolastico di riferimento;
- una rata di saldo comprendente i conguagli sugli acconti precedentemente corrisposti, entro il trentesimo giorno dalla presentazione del rendiconto.

Nel caso di comuni che recedono dalla convenzione, o non procedono al suo rinnovo alla scadenza, e chiedono la prosecuzione del servizio per i bambini loro residenti già iscritti e frequentanti, si applicano le stesse condizioni di riparto utilizzate per i comuni in convenzione fintanto che perdura la presenza dei bambini nel servizio.

Ove i Comuni convenzionati abbiano a eccepire sul riparto delle spese, provvederanno a formulare le proprie osservazioni e riserve entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di riparto. Per gli errori materiali e di semplice conteggio si procederà alle rettifiche in via d'ufficio. Sulle osservazioni presentate dai Comuni convenzionati decidono i competenti organi dell'Unione Montana con proprio atto.

ART. 9 - ELEMENTI di RIPARTO

Gli elementi di cui si terrà conto nel riparto sono i seguenti:

- a) corrispettivi a favore del concessionario/affidatario (differenza tra la retta dovuta dalla famiglia e costo a carico utenza), come determinati da contratto di concessione;
- b) manutenzione ordinaria, come regolata dal comodato d'uso in essere;

- c) interventi di manutenzione straordinaria o adeguamenti strutturali previsti dalla normativa vigente, come regolati dal comodato d'uso in essere;
- d) interventi di manutenzione straordinaria o adeguamenti strutturali previsti dalla normativa vigente, relativi al servizio asilo nido;
- e) spese di riscaldamento, consumo di energia elettrica e acqua come regolate nel comodato d'uso in essere;
- f) spese di pulizia, telefono, spese diverse di amministrazione, assicurazioni e altre spese di gestione documentate;
- g) eventuali costi per servizi aggiuntivi extra concessione che la Conferenza dei Sindaci volesse attivare h) ammortamento attrezzature

ART. 10 - COMPONENTI della QUOTA di RIPARTO

L'onere a carico dei Comuni convenzionati, al netto di eventuali contribuzioni da parte di terzi e delle rette degli utenti pagate direttamente all'assegnatario dell'appalto, viene determinato per il 40% in base alla popolazione residente (D) e per il 60% in base all'utenza media effettiva residente in ogni comune con riferimento a tre anni compreso l'anno scolastico a cui si riferisce il riparto, rapportata all'utenza media nel triennio degli utenti dei comuni convenzionati o in regime di prosecuzione (E) sulla base delle seguenti formule:

$$A - B = C$$

$$40\% C \cdot n / N = D$$

$$60\% C \cdot u / U = E$$

dove:

A = costo totale gestione

B = contributi Regione, Enti vari e rette utenti;

C = quota a carico della totalità dei Comuni convenzionati.

N = totale residenti al 31/12 dell'anno precedente in tutti i Comuni

convenzionati;

n = numero dei residenti nel singolo Comune;

U = media utenti dell'ultimo triennio (compreso l'anno a cui si riferisce il riparto), residenti nei Comuni convenzionati o in regime di prosecuzione;

u = media utenti dell'ultimo triennio (compreso l'anno a cui si riferisce il riparto) residenti nel singolo Comune;

D = quota fissa a carico del Comune convenzionato;

E = quota utenti a carico del Comune convenzionato.

La formula di riparto di cui al comma precedente si applica in tutti i casi in cui l'utenza media nel triennio residente nei Comuni convenzionati (U) risulti pari o superiore al numero di 30 posti/bambino, individuato quale valore standard di dimensionamento del servizio.

Nel caso in cui l'utenza media residente del triennio (U) risulti inferiore a 30, il riparto sulla quota E (60% $C \cdot n/N$) è determinato con riferimento alla media degli utenti residenti nel singolo Comune nel triennio (u) e alla media utenti del triennio (U) secondo le seguenti formule:

se $U < 30$ valore standard convenzionale

$60\% C/30 \cdot U = F$ quota attribuita in base all'utenza effettiva dei diversi Comuni convenzionati

$F \cdot u/U = E1$ quota in base all'utenza del singolo Comune

$(60\% C - F) \cdot n/N = D1$ quota aggiuntiva residenti per singolo Comune

$D + E1 + D1 =$ quota di riparto per singolo Comune

I Comuni convenzionati si obbligano a versare la quota residenti anche qualora, nel corso dell'anno, non abbiano utenti che usufruiscono del servizio. Nel caso di un bambino che cambi la residenza nel corso dell'anno scolastico, la quota va ripartita in proporzione ai giorni di residenza.

L'obbligo del pagamento della quota residenti permane fino al termine della convenzione, anche nel caso di recesso di cui al successivo art. 12.

ART. 11 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

È fatta salva la possibilità di un riparto lineare che copra i costi sostenuti dall'Unione parametrato all'utenza che ha usufruito del servizio rispetto al comune di residenza, qualora risulti più vantaggiosa rispetto a quanto derivante dalla ripartizione di cui al punto precedente, permanendo la quota di funzionamento.

ART. 12 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione e in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, è demandata in via prioritaria alla Conferenza dei Sindaci che deve deliberare la risoluzione con voto unanime dei presenti e con la partecipazione del/i soggetto/i che ha/hanno promosso la controversia stessa.

In assenza di accordo in sede di Conferenza dei Sindaci si ricorre a un arbitro unico che deciderà con procedimento irrituale ai sensi del titolo VIII c.p.c., nominato d'intesa tra gli Enti stipulanti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Biella, su istanza della parte più diligente.

ART. 13 - DURATA della CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025. Essa può essere integrata o modificata anche prima della scadenza, con apposita deliberazione dei competenti organi di tutti gli enti convenzionati previo accordo unanime in sede di Conferenza dei Sindaci.

La presente convenzione decade in caso di soppressione, estinzione o mancata ricostituzione dell'Unione Montana entro i termini di scadenza dell'atto costitutivo.

In caso di fusione o istituzione di nuovi Comuni interessanti la generalità o parte degli enti stipulanti, il nuovo ente succede nei diritti e negli oneri connessi alla presente convenzione fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 14.

ART. 14 -RECESSO dalla CONVENZIONE

Gli enti stipulanti convengono che il recesso dalla convenzione, prima della scadenza, sia subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto per il convenzionamento o possa avvenire da parte di un nuovo ente che succede a uno o più dei comuni convenzionati.

Il recesso è notificato dell'Unione Montana e alla Conferenza dei sindaci, mezzo PEC certificata, con preavviso di almeno sei mesi, ed è efficace dal 1° settembre dell'anno successivo.

L'Ente recedente resta comunque vincolato, anche oltre la scadenza, al pagamento delle obbligazioni che non sia stato possibile ridurre in conseguenza del recesso.

Successivamente alla notifica, la presente convenzione verrà modificata.

ART.15 - RINNOVO della CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere rinnovata alla sua naturale scadenza su conforme deliberazione dei competenti organi degli enti associati.

In caso di mancato rinnovo, l'Ente non aderente resta vincolato – anche oltre il termine di scadenza naturale della presente convenzione- al pagamento degli oneri assunti nel periodo di validità della Convenzione e non ancora interamente corrisposti.

La presente è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 TAB. B. del D.P.R. 26.10.72, n°642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Unione Montana:

Per il Comune di Andorno Micca:

Per il Comune di Campiglia Cervo:

Per il Comune di Miagliano:

Per il Comune di Piedicavallo:

Per il Comune di Pralungo:

Per il Comune di Rosazza:

Per il Comune di Sagliano Micca:

Per il Comune di Tavigliano:

Per il Comune di Tollegno: